

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

(Provincia di Avellino)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

(Integrato in base alla L. R. n. 12/2001, come modificata dalla L.R. n. 7/2013)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 26 DEL 28/11/2013

APPROVATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 07.06.2014

E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 05 DEL 05.02.2015

IL TECNICO COMUNALE

Geom. Mario Masucci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIO

ASS.RE ALFONSO SANTORO

IL SINDACO

AVV. FENISIA MARICONDA

MARZO 2018

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Mortuaria nell'ambito del territorio del Comune di Santa Lucia di Serino, ed in particolare detta norme per:

- a) L'organizzazione dei servizi cimiteriali;
- b) Il servizio di polizia all'interno del cimitero;
- c) Tutte le operazioni e relative modalità esecutive per inumazione e tumulazione, esumazioni ed estumulazioni;
- d) Le attività consentite all'interno del cimitero comunale;
- e) Le modalità e le procedure per l'assegnazione a privati, enti, ed associazioni di aree cimiteriali, loculi ed ossari e cellette cinerarie;
- f) Regolamenta, altresì, ogni adempimento e relativa procedura di attuazione richiesto dalle norme vigenti con specifico riferimento:
 - Al T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - Al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: "approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
 - Alla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;
 - All'articolo 28 della Legge 01/08/2002 n. 166;
 - Alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 – Disposizioni in materia di cremazioni e dispersioni delle ceneri;
 - Alla Legge Regionale del 9 ottobre 2006, n. 20, Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione;
 - Alla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), come modificata dalla Legge Regionale 27 luglio 2013, n. 7.

Art. 2 – Responsabilità del Comune

Il Comune, mentre ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, *danni o furti* non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, e per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, quali: scale mobili per accedere ai loculi per tumulazione ed ossari e nicchie cinerarie.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 – Personale addetto

FIGURA PROFESSIONALE

QUALIFICA FUNZIONALE

Custode – necroforo

III

Il custode – necroforo ha diritto al trattamento economico previsto dal regolamento organico per gli impiegati e salariati del Comune, alle cui norme è soggetto, con tutti i diritti e doveri.

I servizi cimiteriali possono essere affidati anche a terzi, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme al momento vigenti, previo regolare esperimento di gara, o se ricorrono le condizioni mediante affidamento diretto nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento comunale dei lavori servizi e forniture da eseguire in economia, possono altresì essere affidati a cooperative a cooperative di servizi o essere gestiti in forma associata con altri comuni

Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali, o l' eventuale affidatario dei servizi cimiteriali, sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore Delegato.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il Direttore Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Locale, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 5 – Obblighi del custode del cimitero o dell' eventuale affidatario dei servizi cimiteriali

Il custode – necroforo o l' eventuale affidatario dei servizi cimiteriali è il responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- 1) Una copia del presente regolamento;
- 2) Una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

Altri obblighi del custode sono i seguenti:

- Custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero nonché tutti i materiali ed attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;
- Tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e la immediata strada di accesso;
- Mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma con riguardo allo scolo delle acque piovane;
- Tenere costantemente puliti i viali, spargendovi del materiale adatto fornito dal Comune, coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno del cimitero, sue adiacenze e lungo le strade di accesso;
- Scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle ad avvenuto seppellimento del cadavere;
- Assistere gli incaricati di eventuali autopsie da effettuare nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, estumulazioni, disinfezioni, lavacri, ecc...;
- Sorvegliare i cadaveri depositi nella camera mortuaria;
- Inumare ed esumare i cadaveri o loro parti, su ordine scritto del Sindaco o dell'Assessore Delegato, in qualsiasi tempo ed ora;
- Tumulare ed estumulare i cadaveri;
- Raccogliere e depositare negli ossari i resti mortali dei cadaveri esumati;
- Vietare il collocamento di lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro, senza permesso scritto dell'autorità municipale, denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero nonché tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- Tenere costantemente aggiornata, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- Prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, e al loro trasporto nella camera mortuaria o direttamente nelle fosse per l'inumazione, o nei loculi e nelle cappelle, per la tumulazione;

- Prestarsi alla disinfezione delle abitazioni, luoghi ed oggetti infetti, su ordine delle autorità municipali;
- Di trovarsi presente nel cimitero, nelle ore e nei giorni stabiliti, così come prescritto nell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 6 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto di un cadavere di persona residente in vita nel Comune dal locale di osservazione, di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può aver luogo dopo la visita necroscopica, salvo il parere diverso del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

CAPO III – POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Art. 7 – Servizi Sanitari e di Necroscopia

Il Comune, anche in consorzio con altri comuni, concorda con l'A.S.L. competente, nel rispetto delle rispettive competenze, l'organizzazione dei servizi di polizia mortuaria previsti dal D.P.R. n. 285/1990. A tal riguardo, si prevede l'istituzione di un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24, compresi i giorni festivi; detto servizio di guardia sarà dotato di elettrocardiografo in conformità alle norme sull'accertamento delle morte previste dallo stesso D.P.R. n. 285/1990.

Le strutture cimiteriali, le case funerarie e le sale di commiato sono attrezzate in conformità ai requisiti strutturali minimi per l'esercizio delle attività sanitarie previsti nell'allegato al D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 801.

Per il trasporto del cadavere da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tale trattamento è effettuato quando sia previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando sia prescritto dal medico necroscopico, a seguito di valutazione del caso per esigenze di tutela della salute pubblica. Lo stesso è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.

Art. 8 – Disposizioni per l'effettuazione delle attività funerarie

L'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dal Comune e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nel Comune stesso, come anche in altri comuni della regione.

Il Comune, nel rispetto delle linee di programma adottate dalla Giunta Regionale della Campania e dei requisiti e disposizioni prescritti dalla L.R. n. 12/2001 come modificata dalla L.R. n. 7/2013, autorizza l'esercizio delle attività funerarie, la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato e la costruzione e il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione.

Le imprese che svolgono attività funerarie sono tenute al rispetto delle regole disposte dal Codice delle attività delle imprese funebri, riportate nell'allegato "A" al presente regolamento, quale parte integrante e sostanziale di esso.

Art. 9 – Controlli e Sanzioni

Il Comune vigila affinché le attività funerarie siano svolte da imprese che dispongono in via continuativa e funzionale di locali, di mezzi e di personale qualificati; annualmente, verifica la permanenza dei requisiti al riguardo prescritti dalla normativa in materia, come pure la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della L. n. 575/1965, anche per il direttore tecnico dell'impresa; verifica, infine, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e di quelle di cui alla L.R. n. 12/2001 come modificata dalla L.R. n. 7/2013 sono esercitate dal Comune attraverso l'ufficio di polizia cimiteriale e, per gli aspetti igienico – sanitari, della competente A.S.L.

L'esercizio dell'attività delle imprese funerarie e cimiteriali, compreso il trasporto funebre, se il fatto non è previsto come reato, è sospeso da uno a sei mesi, con sanzione pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, se le stesse imprese, nell'espletare le suddette attività, pongono in essere comportamenti rientranti nelle fattispecie indicate all'art. 8 bis, comma 2, lettere a – f della L.R. n. 12/2001 come modificata dalla L.R. n. 7/2013.

Il Comune provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione; comunica al comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale l'atto di sospensione o di revoca. Tale sospensione temporanea, se ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre. È, altresì, interdetta in via definitiva tale attività a quelle imprese che violino le disposizioni di cui al comma 5, lettere a – d del medesimo art. 8 bis.

Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite dal suddetto art. 8 bis sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza del cimitero comunale.

Art. 10 – Le strutture di commiato

Il Comune individua, con propria deliberazione di giunta comunale, nel proprio territorio, almeno una sala pubblica di commiato, secondo i requisiti al riguardo prescritti dalla Giunta Regionale della Campania.

Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale. Al riguardo, peraltro, il Comune, qualora sia privo di spazi pubblici da destinare alla realizzazione della sala in questione può stipulare apposite convenzioni a tal fine con Comuni limitrofi.

La sala pubblica del commiato deve assicurare lo svolgimento del rito funebre nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari

Il Comune affida, mediante convenzione, la gestione della sala pubblica di commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia e non aventi scopo di lucro, promuovendone al riguardo l'informazione e la pubblicità.

L'utilizzo della sala sarà disciplinato da un apposito regolamento da approvarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 7/2013.

Art. 11– Ricevimento dei cadaveri

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/90 n. 285:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale;
- d) Il coniuge superstite, gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti, nate o che sono state residenti, in questo Comune;
- e) I nati nel territorio comunale, nonché i cittadini che in vita hanno avuto per un periodo la residenza nel comune di Santa Lucia di Serino;
- f) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/9/90 n. 285;
- g) I resti mortali delle persone sopra elencate;
- h) A prescindere dal requisito della nascita e della residenza, possono essere ricevuti nel cimitero comunale i cadaveri degli ascendenti, discendenti, del coniuge superstite dei parenti in linea retta e collaterali entro il 2° grado, nonché degli affini entro il secondo grado, di defunti già inumati o tumulati nel cimitero comunale.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere d) e) gli interessati dovranno inoltrare apposita documentata domanda al Sindaco, il quale può accordare l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 12– Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il custode – necroforo, o l'eventuale affidatario dei servizi cimiteriali, sentito il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può autorizzarle.

I feretri, trasportati ugualmente nel cimitero comunale in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria; la sepoltura deve essere effettuata il primo giorno feriale utile.

Art. 13– Orari di apertura del cimitero al pubblico

Per il cimitero sono osservati gli orari di apertura al pubblico fissati con atto deliberativo della Giunta Municipale.

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, può apportare temporanee modifiche a detti orari.

Nei giorni in cui è consentita la visita ai defunti, ovvero quando sono in esecuzione lavori relativi alle attività cimiteriali, il segnale di chiusura del cimitero viene dato a mezzo del suono di un campanello, quindici minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale, tutti coloro che si trovano all'interno del cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 14 – Divieti di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) A chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
- d) In occasione delle operazioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento

Art. 15 – Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento che arrechi danno alle strutture cimiteriali, che sia pericoloso per la pubblica incolumità o che sia irriverente ovvero incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) Depositare oggetti di qualsiasi natura lungo i marciapiedi antistanti i loculi destinati alla tumulazione, sul pavimento della cappella comunale, nonché su tutti gli spazi liberi da sepolture;
- b) Fumare, consumare cibi, correre, tenere un contegno chiassoso, cantare;
- c) Introdurre armi, cani ed altri animali;
- d) Toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- e) Depositare fiori appassiti ed altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- f) Portare all'esterno del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) Calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti; distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto risulta ancora più rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività lavorativa nell'ambito del cimitero;
- i) Commerciare oggetti di qualsiasi genere entro il recinto del cimitero;
- j) L'accesso dei mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco;

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti il cimitero.

Art. 16 – Riti religiosi all'interno del cimitero

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e di tutte le confessioni religiose, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dare luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico, devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 17 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni devono esclusivamente osservarsi le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285, cui il presente regolamento fa espresso riferimento.

Art. 18 – Inumazioni e tumulazioni – Termini.

Le inumazioni e tumulazioni, su apposita istanza di un familiare, o di persona autorizzata, sono assentite da Sindaco.

Di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 6.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino al massimo di due giorni. In quest'ultimo caso gli interessati devono concordare con il custode del cimitero il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni di sepoltura.

L'accordo deve risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alla sepoltura, il Sindaco, con ordinanza motivata, da notificare a uno degli interessati, dispone l'inumazione del feretro nel campo comune, previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile, così come previsto dall'art. 75, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 19 – Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure ed i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

Sulle lapidi dei loculi per tumulazione e sulle tombe deve essere in ogni caso indicato il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto; le donne coniugate sono indicate, di regola, con il cognome da nubile cui può essere aggiunto il cognome del coniuge. Sulle lapide dei loculi-ossari può essere indicato il solo cognome della famiglia. E' data facoltà di apporre sui loculi, sugli ossari e sulle tombe eventuali espressioni rituali brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite da traduzione in italiano.

Relativamente ai loculi, ossari e cellette cinerarie, realizzati direttamente dal Comune, le lettere per la formazione del cognome e nome, devono essere in carattere romano sfumato, di altezza di cm. 5 per le tumulazioni e di cm. 3 per gli ossari. Le lettere per la formazione dei numeri della data di nascita e della data di morte, devono avere la stessa tipologia di cui innanzi e devono avere un'altezza di cm. 3 per le tumulazioni e di cm. 2 per gli ossari. Eventuali epigrafi devono avere la medesima tipologia ed essere in carattere maiuscolo di altezza di cm. 3.

Art. 20 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette realizzate a norma di legge contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando venga richiesto per consentire il ricongiungimento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino ad esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di ossari e cellette cinerarie per il ricevimento di resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette a norma di legge, di persone non legate in vita da vincoli di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro deve essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche può avere luogo sempre che il sepolcro abbia la necessaria capienza, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli ufficiali comunali.

Art. 21 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri

La giunta Comunale determina annualmente i costi di tutti i servizi cimiteriali che i cittadini sono tenute a versare.

È prevista la gratuità dei servizi esclusivamente per le persone indigenti.

Nella summenzionata deliberazione di Giunta Comunale sono determinati i criteri per l'individuazione dello stato d'indigenza.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 22 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni devono scrupolosamente osservarsi le norme di cui al Capo XII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, cui il presente regolamento fa espresso riferimento.

Nei giorni in cui sono in corso le esumazioni e/o le estumulazioni ordinarie, e in occasione di esumazione o estumulazioni straordinarie, l'ingresso nel cimitero è permesso ai soli familiari interessati alle esumazioni ed estumulazioni.

Art. 23 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e sono regolamentate dal Sindaco.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile successivo.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero, devono essere collocati ai margini dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi recanti l'esatta data dell'esumazione con invito ai familiari dei defunti a comunicare il proprio indirizzo.

In ogni caso, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere comunicato ai familiari del defunto, o in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con l'indicazione del giorno e l'ora presunta nella quale deve effettuarsi l'esumazione, con facoltà di assistervi, anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare, l'esumazione è rinviata.

Del rinvio di cui al precedente comma, il custode del cimitero deve informarne l'ufficio comunale preposto, il quale adotta i provvedimenti del caso e deve fornire, in tempi brevi, conseguenti e motivate disposizioni.

Nel caso non sia possibile rintracciare alcun familiare, l'avviso indicante il nominativo del defunto, con data e ora di esumazione, è affisso all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

Art. 24 – Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie devono scrupolosamente osservarsi le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 25 – Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione, ordinaria o straordinaria, nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto, a cura del custode – necroforo, o dell'eventuale affidatario un apposito verbale, in duplice copia, con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

Detti verbali devono essere controfirmati dei familiari se presenti; la firma in calce al verbale vale anche per ricevuta degli oggetti loro consegnati.

Art. 26 - Smaltimento dei rifiuti

Tutto ciò che viene rinvenuto, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, siano esse ordinarie o straordinarie deve essere smaltito secondo le procedure stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 – Circolare Ministro della Sanità del 24/06/1993, n. 24 – dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 – Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Anche per le estumulazioni devono osservarsi le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

L'estumulazione straordinaria eseguita cioè prima della scadenza della concessione può essere autorizzata dal Sindaco in qualsiasi periodo dell'anno, a condizione che, il coordinatore sanitario della ASL dichiari che il trasferimento possa farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

La richiesta di trasferimento del feretro può essere presentata anche da persona estranea alla famiglia del deceduto purché in possesso di delega sottoscritta da un familiare dello stesso.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI PIANIFICAZIONE E LAVORI EDILIZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 28 – Pianificazione cimiteriale

L'Ufficio tecnico Comunale, nel rispetto del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 54, deve essere munito di una planimetria in scala 1/500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni e ogni qual volta vengano apportate modifiche o ampliamenti al cimitero.

I progetti di ampliamento del cimitero esistente o l'eventuale costruzione di nuovo cimitero deve avvenire nel rispetto del Capo X – art. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 29 – Modalità esecutive dei lavori

I lavori edilizia all'interno del cimitero comunale, devono, di regola, osservare i seguenti principi:

L'esecuzione dei lavori è consentita per tutto l'arco dell'anno, fatta eccezione per il periodo: dal 10 ottobre al 10 novembre – dal 1 dicembre al 31 dicembre. E' altresì vietata l'esecuzione dei lavori nella settimana che precede la Pasqua e in quella immediatamente successiva. Tutti i giorni prefestivi e festivi.

- 1) I lavori all'interno del cimitero devono sempre rispettare le seguenti norme:
 - a) Delimitazione del cantiere con apposite schermature che impediscono la visuale dei lavori ai visitatori;
 - b) I materiali di costruzione ed ogni altro oggetto occorrente ai lavori, non devono essere lasciati al di fuori della delimitazione del cantiere;
 - c) E' fatto categorico divieto di lasciare all'interno del cimitero materiali di risulta provenienti da scavi, disfacimenti, demolizioni, per un periodo superiore a cinque giorni;
 - d) I materiali di risulta devono essere trasportati, a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, in apposite discariche, evitando il deposito, anche momentaneo, in aree limitrofe al cimitero e trova applicazione il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.;
 - e) I materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori sia per tombe che per cappelle, edicole, loculi ed ossari, devono essere posti in opera a perfetta regola d'arte; tutte le sistemazioni e le rifiniture devono essere eseguite in modo tale da non arrecare pregiudizio alcuno alle aree contigue, ai viali, ai canali di scarico, nonché a tutte le opere esistenti all'interno del cimitero.

Art. 30 – Orario di lavoro

I cantieri operanti all'interno del cimitero devono osservare il seguente orario nei periodi dell'anno previsti dall'art. 29 del presente regolamento:

tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 12.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Art. 31 – Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito da privati nel cimitero senza il preventivo Permesso a costruire o autorizzazione comunale, fatte salve ulteriori autorizzazioni da parte di organi sovra comunali.

Il materiale esecutore di lavori all'interno del cimitero comunale è tenuto al preventivo versamento di una somma, a titolo cauzionale, determinata di volta in volta dal Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale. –

Art. 32 – Assunzioni di imprese per lavori privati nel cimitero

Fermo restante che nessun lavoro può essere eseguito nel cimitero comunale senza il preventivo permesso a costruire o autorizzazione di cui al precedente articolo 31, il titolare del Permesso a Costruire o autorizzazione deve produrre le generalità della ditta costruttrice prima dell'inizio dei lavori.

Art. 33 – Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo comunale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiale – elevazione di armature, ecc..) si applica la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

Modalità e termini per l'esecuzione dei lavori, nonché le norme per il mantenimento del cantiere, sono stabilite nel Permesso a Costruire; nell'atto di concessione del suolo, da trascrivere presso l'Agenzia delle Entrate o nella scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso sono stabiliti i termini per la presentazione del progetto e per l'effettivo inizio dei lavori.

I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati in apposite discariche a cura della ditta esecutrice dei lavori, nel rispetto del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni., evitando di spargere materiale e di imbrattare o danneggiare opere cimiteriali. In ogni caso l'impresa esecutrice deve ripulire e ripristinare le aree cimiteriali utilizzate per i lavori.

Art. 34 – Opere private – Vigilanza – Collaudo

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale hanno competenze per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private insistenti nel cimitero.

Art. 35 – Norme procedurali per l'assegnazione di aree da destinare alla costruzione di cappelle o edicole private

L'assegnazione di aree, per la costruzione di cappelle o edicole funerarie avviene nell'osservanza delle seguenti norme procedurali, amministrative e tecniche:

- 1) Previa affissione di un avviso al pubblico che renda noto l'apertura dei termini e la data di scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione, gli interessati possono inoltrare apposita richiesta di assegnazione di lotto al Sindaco ;
- 2) Le domande pervenute prima dell'apertura e dopo la chiusura dei termini sono nulle;
- 3) Le istanze di assegnazione prodotte sono esaminate in ordine cronologico;
- 4) Con la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, il Sindaco assegna il termine per la stipula dell'atto di concessione;
- 5) Se dopo l'assegnazione delle aree cimiteriali nel rispetto delle procedure di cui sopra, restassero nella disponibilità del Comune aree di cui l'avviso pubblico del punto 1) del presente comma, la Giunta Comunale procederà ad assegnare le aree disponibili, senza la pubblicazione di un nuovo avviso, di volta in volta ne venga fatta richiesta; se il numero delle nuove richieste dovesse superare il numero delle aree disponibili l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
- 6) Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione del progetto esecutivo;
- 7) Qualora gli interessati ritardino la stipula dell'atto di concessione di oltre venti giorni dal termine stabilito, la richiesta di assegnazione è considerata decaduta;
- 8) La concessione di aree per la costruzione di cappelle o edicole funerarie è consentita esclusivamente a privati nati a Santa Lucia di Serino, o che alla data di pubblicazione del bando abbiano la residenza nel comune da almeno due anni, **ai soggetti indicati al comma 11, lettera h**, ad associazioni, o comunità con sede nel territorio comunale, non aventi finalità di lucro;
- 9) Allo stesso richiedente non può essere assegnato più di un lotto.

Art. 36 – Concessione private nel cimitero per la costruzione di edicole e cappelle funerarie.

La costruzione di cappelle e di edicole funerarie su aree concesse a persone fisiche e soggetti di cui al punto 8) del precedente articolo 35, deve rispettare puntualmente le disposizioni del presente articolo e di quelle stabilite agli articoli 37, 38, 39:

- 1) La Giunta Comunale concede fino ad esaurimento a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali e per famiglie;
- 2) L'individuazione all'interno del cimitero di aree da destinare alla costruzione di cappelle o edicole private, devono osservare le seguenti norme regolamentari:
 - a) Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste da un piano regolatore generale cimiteriale di cui agli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; all'uopo deve essere redatta, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, o di uno studio tecnico convenzionato con il Comune, una apposita planimetria che evidenzia i lotti soggetti a costruzione di cappelle o edicole, con relativa puntualizzazione su tavole di zonizzazione;
 - b) Le cappelle e le edicole devono avere la medesima superficie ed altezza nonché essere costruite e decorate con i medesimi materiali, in modo da creare una veduta omogenea;
 - c) Le cappelle e le edicole funerarie devono avere ingressi allineati sui viali interni e non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero;
 - d) La distanza l'una dall'altra, delle cappelle o delle edicole deve essere non inferiore a cm 100, e le fasce circostanti, che separano un manufatto dall'altro, devono essere sgombre da qualsivoglia oggetto, al fine di non intralciare il passaggio pedonale. l'ingresso alle cappelle o alle edicole deve affacciarsi sui viali principali del cimitero. Qualora espressamente previsto dalla planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 agosto 1990, n. 285 le edicole possono essere costruite in aderenza.

Art. 37 – Durata e modalità delle concessioni di aree

Le concessioni previste dall'art. 35 sono a tempo determinato e di durata novanta novennale, salvo rinnovo, e sono a titolo oneroso.

Il prezzo della concessione è determinato con atto deliberativo della Giunta Comunale, previa relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Prima del pagamento del prezzo convenuto l'Ufficio Tecnico Comunale, provvede in loco, alla presenza dell'interessato, a delimitare l'area da assegnare, e ad annotare su una apposita planimetria il nominativo dell'assegnatario.

La concessione deve stipularsi con apposito contratto, avente forma pubblico-amministrativa, le cui spese di rogito, di registrazione, di trascrizione, di bollo, tasse, diritti e di ogni altro onere, nessuno escluso, sono a carico del concessionario.

E ammessa anche la scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area il prezzo, come sopra determinato, deve risultare interamente versato nelle casse comunali.

Con l'atto di stipula di concessione la Giunta Comunale stabilisce il termine entro il quale il concessionario deve inoltrare richiesta di Permesso a Costruire per la realizzazione della cappella o dell'edicola funeraria, Permesso a Costruire che è rilasciato dal Sindaco con le procedure di cui al successivo articolo 38 del presente regolamento. Il termine stabilito per la richiesta del Permesso a Costruire può essere prorogato dal Sindaco una sola volta, per un periodo non superiore a sei mesi, sempre che il ritardo non sia imputabile alla volontà del concessionario.

Nel caso in cui il concessionario, nei termini assegnati, non provveda ad inoltrare richiesta di Permesso a Costruire, la Giunta Comunale procede alla dichiarazione di decadenza della concessione dell'area, la quale può essere successivamente assegnata ad altri cittadini che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

Il tal caso il concessionario decaduto ha diritto alla sola restituzione del prezzo pagato per la concessione, senza interessi, né ha diritto al rimborso di eventuali spese o oneri sostenuti, a qualsiasi titolo.

Durante il periodo che intercorre dalla stipula dell'atto di concessione del suolo e quello dell'inizio dei lavori, il concessionario deve, a propria cura e spese, provvedere a mantenere l'area assegnata in perfetto ordine, evitando di far crescere vegetazione spontanea o che l'area stessa venga utilizzata per il deposito di materiale di qualsiasi natura.

In caso di inosservanza di tale ultima disposizione, il Comune, allo scopo di garantire il decoro e l'igiene cimiteriale, provvede d'ufficio, con oneri e spese a carico del contravventore.

Art. 38 – Modalità di rilascio del Permesso a Costruire

Il concessionario dell'area, nei termini di cui al precedente articolo, deve inoltrare apposita richiesta di Permesso a Costruire per la realizzazione della cappella o dell'edicola funeraria, allegando alla domanda il titolo di concessione ed il progetto dell'opera a realizzarsi, in cinque copie, a firma di un professionista abilitato.

Il rilascio del Permesso a Costruire segue la procedura prevista dal regolamento edilizio Comunale e delle norme generali vigenti all'atto della richiesta.

I progetti a corredo dell'istanza devono sempre contenere i seguenti elaborati tecnici:

- a) Relazione tecnica illustrativa con dettagliata descrizione della scelta progettuale adottata, dei materiali da impiegare, dei particolari costruttivi, degli elementi decorativi e dei colori interni ed esterni; dettagliato calcolo per la determinazione del numero e dimensionamento di loculi ed ossari;
- b) Una planimetria del lotto e quelli immediatamente contigui;
- c) La planimetria d'insieme del cimitero in scala 1:500, con l'ubicazione del manufatto da realizzare, contenente, in particolare, le indicazioni delle distanze dai manufatti esistenti in un raggio di 20 metri e la specificazione dei manufatti stessi;
- d) Le piante di fondazione dell'ipogeo del piano terra e della copertura;
- e) I prospetti: anteriore, posteriore e laterali (per le pareti non in aderenza);
- f) Almeno due sezioni;
- g) I dettagli dei principali elementi decorativi (pannelli, cancelli, infissi, vetrate, ecc..)
- h) Una veduta prospettica.

I disegni devono essere redatti nelle seguenti proporzioni:

- a) Di 1 : 20 del vero per cappelle o edicole da eseguirsi nelle aree assegnate;
- b) Di 1 : 5 del vero per dettagli dei principali elementi decorativi.

La commissione edilizia può apportare, sui grafici allegati all'istanza, le modifiche necessarie per adeguare il progetto alle norme del presente regolamento, ovvero per garantire l'omogeneità nel contesto architettonico in cui il manufatto andrà ad inserirsi. La commissione edilizia è tenuta

altresì ha verificare la compatibilità dei materiali di rifinitura previsti e prescriverne l'eventuale sostituzione. Tutte le modifiche che la commissione edilizia ritiene opportuno introdurre in progetto devono essere segnate in rosso ed il concessionario è tenuto a rispettarle in fase di esecuzione dei lavori. Non sono ammesse varianti al progetto presentato se non per motivi eccezionali o per circostanze impreviste o imprevedibili.

La realizzazione di eventuali opere difformi dal progetto regolarmente approvato o comunque in contrasto con le norme del presente regolamento, sono demolite o rimosse entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di contestazione dell'infrazione.

Art. 39 – Tempi e modalità ad edificare

Nel Permesso a Costruire sono stabiliti i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori relativi alla costruzione della cappella o dell'edicola funeraria.

Il termine, su richiesta dell'interessato, può essere prorogato dal Sindaco per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, qualora si rilevi che il ritardo non sia imputabile alla volontà del concessionario. Il mancato completamento dei lavori entro i termini assegnati comporta la decadenza del Permesso a Costruire. In tal caso il concessionario può richiedere un nuovo Permesso a Costruire in modo tale che l'ultimazione dei lavori avvenga entro i cinque anni dalla data della stipula dell'atto di concessione dell'area.

Decorso tale ultimo termine, l'area e l'opera ivi insistente sono acquisiti al patrimonio comunale, senza che il concessionario possa richiedere rimborsi o avanzare pretese di sorta sia per l'area sia per le opere già realizzate.

La data di inizio dei lavori, unitamente alla nomina ed all'accettazione del direttore dei lavori, dell'ingegnere collaudatore e dell'impresa, deve essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale almeno dieci giorni prima. Il tecnico comunale fissa la data del sopralluogo per la redazione del verbale di allineamento e quote.

L'effettivo inizio dei lavori è subordinato al versamento da parte dell'impresa di una somma in denaro a titolo di cauzione pari al 10% del prezzo dell'area.

L'inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sismica da parte del competente ufficio.

Art. 40 – Caratteristiche del loculo all'interno delle cappelle o edicole

Per il numero, le dimensioni dei loculi e degli ossari all'interno delle cappelle o delle edicole funerarie, nonché per le modalità esecutive delle strutture e degli impianti il Comune, con atto di Giunta Comunale approverà apposito studio di cui all'articolo 36 lettera a) delle aree, coerente con le previsioni della planimetria di cui all'articolo 28 del presente regolamento, ed apposite sezioni tipo.

Le dimensioni minime di loculi, ossari e cellette cinerarie nonché le relative caratteristiche tecniche – costruttive sono quelle di cui al successivo articolo 52.

Devono osservarsi tutte le disposizioni di legge vigenti all'atto della richiesta del Permesso a Costruire. Parimenti devono osservarsi tutte le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono consentite discese pluviali all'esterno delle cappelle e le gronde devono essere realizzate esclusivamente in cemento. La pendenza del solaio di copertura deve essere realizzata in modo tale che l'acqua possa essere incanalata nell'apposita rete di scolo e si deve in ogni caso evitare che possa defluire sulle aree scoperte circostanti.

E' consentita la realizzazione di corpi pensili strutturali che fuoriescano non più di 30 cm. dalla linea di facciata della cappella o dell'edicola a livello del solaio di copertura.

E' vietata la realizzazione di ogni altro elemento pensile anche non strutturale.

Il rivestimento delle facciate deve essere in marmo con altezza cm 100, a partire dal marciapiede e la restante altezza deve essere rivestita con intonaco, con sovrastante pitturazione.

Le facciate delle cappelle debbono essere omogenee, pertanto marmi e colori, debbono essere preventivamente concordati con l'U.T.C.

E' permesso in alternativa all'intonaco e sovrastante pitturazione di realizzare la parete in cemento piallato.

Gli infissi debbono essere realizzati in ferro lavorato, mentre le discese e le scossaline debbono essere in rame.

Le insegne riportanti l'indicazione della famiglia cui la cappella o l'edicola appartiene, devono essere del medesimo materiale, delle medesime dimensioni e poste tutte alla stessa altezza dalla linea del marciapiede.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista, del collaudatore in corso d'opera e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario di cappelle è tenuto, altresì, a impiantare all'interno della cappella stessa un dispositivo di allarme che permetta a chiunque si trovi all'interno della cappella di segnalare al custode eventuali pericoli o richieste di soccorso.

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile e per danni a strutture ed impianti.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri cittadini.

Art. 41 – Non commerciabilità dell’area e diritto d’uso

L’area concessa e quanto su di essa realizzato non è commerciabile. Il diritto di concessione è trasferibile ai soli eredi fino al termine della concessione stessa.

Il concessionario non può pertanto cederla a terzi a qualsiasi titolo ed ha l’obbligo di erigere la sepoltura privata, individuale o per famiglia, a sua cura e spese, nei termini fissati dal Permesso a Costruire, in conformità a quanto stabilito nel presente Capo VI e con le prescrizioni di decadenza in esso previste.

Il diritto d’uso alle sepolture private, concesse a persone fisiche, è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, precisamente ai parenti diretti ed ai collaterali entro il 2° grado, e su richiesta, previa autorizzazione, anche agli altri parenti e collaterali ed agli affini entro il 2° grado, nonché ai soggetti indicati alla lettera h) del precedente articolo 11, mentre quello concessi ad enti o associazioni non aventi fini di lucro, è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e da quanto specificato nell’atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state in vita conviventi.

Art. 41 bis – Tumulazione provvisoria

Fermo restando le disposizioni del precedente articolo 41 per quanto attiene il diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, in via del tutto eccezionale e in maniera totalmente gratuita è permessa la tumulazione provvisoria di un feretro in un loculo già concesso a terzi o in un loculo di una edicola privata.

E’ altresì consentita la tumulazione provvisoria anche in loculi nella disponibilità del Comune.

L’istanza per l’autorizzazione alla tumulazione provvisoria da parte di un familiare del defunto o suo rappresentante dovrà essere rivolta al Sindaco, unitamente alla dichiarazione scritta di assenso del titolare dello “ius sepulchri”.

Il Sindaco o un suo rappresentante può autorizzare la tumulazione provvisoria solo:

- a) Per coloro che hanno richiesto la concessione di un’area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) Per coloro che devono effettuare il ripristino di tombe private;
- c) Per coloro che hanno avanzato richiesta di concessione di loculi, da realizzare a cura del comune e/o in autofinanziamento, qualora sia stato già approvato almeno un progetto definitivo;

La tumulazione provvisoria è in ogni caso subordinata al pagamento di un diritto a favore del Comune determinato in base alle tariffe deliberate periodicamente dalla Giunta Comunale. Nella fattispecie troveranno applicazione le tariffe calcolate per le tumulazioni in misura doppia e quelle relative alla estumulazione in misura ordinaria.

L'importo complessivo determinato dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione provvisoria maggiorato del 20% a titolo di cauzione che verrà restituita all'atto della tumulazione definitiva.

La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Sindaco, fino ad un massimo di 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente per un ulteriore periodo di 6 mesi.

Scaduto il termine i familiari sono tenuti a procedere alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione o nel manufatto realizzato - cappella o loculo - o, in mancanza, alla inumazione nel campo comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

In caso di inadempimento provvederà direttamente il Comune detenendo l'importo versato a titolo di cauzione di cui al comma 6 .

Art. 42 – Manutenzione del manufatto

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione, in perfetto e decoroso stato il manufatto realizzato.

La mancata manutenzione ordinaria e straordinaria comporta la diffida al concessionario a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale sono attuate procedure sostitutive con oneri e spese consequenziali a carico del contravventore.

In caso di abbandono, per indigenza o per l'eventuale scomparsa di tutti gli aventi diritto a subentrare nella concessione, il Consiglio Comunale, previo atto deliberativo, al fine di evitare il perimento della cappella o dell'edicola funeraria, può acquisire il manufatto al patrimonio comunale.

CAPO VII – CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 43 - Premessa

Il Comune di Santa Lucia di Serino non dispone di un proprio impianto per la cremazione, pertanto è possibile avvalersi di altre strutture nell'ambito del territorio provinciale o regionale o nazionale.

Articolo 44 - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella

dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

Articolo 45 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2), del precedente articolo 44 cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

Articolo 46 – Modalità di conservazione

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) Tumulata;
- b) Inumata se costituita di materiale biodegradabile;
- c) Conservata all'interno del cimitero comunale, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3 del D.P.R. 285/1990;
- d) Consegnata al soggetto affidatario che nel rispetto della volontà del defunto, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo

3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4 della stessa legge.

Articolo 47 – Riferimento alle norme specifiche

Per quanto altro non disciplinato nel presente capo si fa espresso riferimento alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla Legge Regionale della Campania 9 ottobre 2006, n. 20,

CAPO VIII – OPERE EDILIZIE REALIZZATE DAL COMUNE

Art. 48 – Normativa procedurale

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove costruzioni o ampliamenti delle strutture esistenti, eseguiti dal comune debbono osservare le disposizioni contenute nelle norme nazionali e regionali in materia di Lavori Pubblici e l'atto deliberativo di approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale, sostituisce a tutti gli effetti il Permesso a Costruire.

Sono applicabili alle realizzazioni di opere edilizie da eseguire dal Comune tutte le disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento cimiteriale.

CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 - Rispetto delle norme e dei regolamenti

Le operazioni di inumazione, tumulazione, riesumazione, estumulazione anche nelle aeree cimiteriali assegnate a privati, devono eseguirsi nel rispetto di ogni norma legislativa vigente all'atto di esecuzione delle predette operazioni e del presente regolamento cimiteriale .

Art. 50 - Assegnazione di loculi ed ossari realizzati dal Comune e con la procedura dell'autofinanziamento

Il Sindaco con opportuni avvisi pubblici rende nota la disponibilità di loculi ed ossari da assegnare in concessione costruiti nel cimitero comunale ed il relativo costo, determinato dalla Giunta Comunale previa relazione dell'ufficio tecnico comunale, fissando i termini entro i quali gli interessati possono presentare richiesta.

Gli interessati, con espresso riferimento al bando di pubblicazione, e nel rispetto dei termini assegnati devono produrre domanda al Sindaco per ottenere l'assegnazione.

Possano presentare richiesta:

- a) I nati nel comune a prescindere dalla residenza alla data della pubblicazione dell'avviso pubblico;
- b) I residente nel comune;
- c) Gli eredi e/o rappresentanti delle persone decedute sul territorio comunale;
- d) Chiunque sia stato per qualche periodo residente nel comune;
- e) Gli eredi delle persone di cui alla lettera d);
- f) Il coniuge superstite, gli ascendenti, i parenti in linea retta o collaterali entro il 2 grado di persona già sepolta o tumulata nel cimitero comunale;
- g) Gli affini entro il secondo grado di persona già sepolta o tumulata nel cimitero comunale

Le domande presentate prima dell'apertura e dopo la chiusura dei termini sono nulle.

Trascorsi i termini fissati la Giunta Municipale procede a esaminare le richieste pervenute in ordine cronologico, e formula una graduatoria.

Eventuali ricorsi o osservazioni alla predetta graduatoria possono essere prodotte entro trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Trascorso il predetto termine la Giunta Comunale decide sui ricorsi e sulle osservazioni presentate, procedendo contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva che costituisce anche formale assegnazione.

Trascorso il termine della pubblicazione senza che vi siano state impugnative della delibera il

Sindaco invita gli assegnatari al versamento nelle casse comunali della somma occorrente per l'acquisizione del loculo o ossario così come stabilito con delibera di Giunta Municipale.

Qualora le domande di assegnazione pervenute entro i termini stabiliti nel presente articolo siano inferiori al numero dei loculi o ossari disponibili, la Giunta Municipale, dopo la scadenza dei termini può continuare ad accogliere le richieste degli interessati fino a completo esaurimento della disponibilità.

La Giunta Municipale concede con proprio atto deliberativo ai cittadini che ne facciano richiesta, la rateizzazione del pagamento relativo al loculo o ossario assegnato fino a un massimo di un anno a partire dalla data di approvazione dell'atto deliberativo inerente la rateizzazione.

Si fa obbligo dell'assegnatario, entro novanta giorni dal saldo dell'intero importo, di rogare l'apposito atto di concessione del loculo o ossario.

Trascorso infruttuosamente tale termine improrogabile per la surrichiamata stipula, il comune deve restituire all'assegnatario inadempiente la somma versata, senza interessi o altro onere e contestualmente procede a deliberare l'assegnazione ad altro avente diritto che ha prodotto istanza nei previsti termini.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione programmi la realizzazione di nuovi loculi ed ossari mediante la procedura dell'autofinanziamento, il Sindaco pubblica un avviso "esplorativo" chiedendo ai cittadini interessati di presentare apposita istanza.

In relazione al numero delle istanze pervenute l'Ufficio Tecnico Comunale, valuterà se esistono le condizioni per avviare le procedure di un lotto funzionale per la costruzione di loculi ed ossari.

Risultando verificate le condizioni per programmare la costruzione di un lotto funzionale di nuovi loculi ed ossari, prima dell'affidamento della progettazione preliminare il sindaco richiede a coloro che hanno prodotto istanza un acconto del 30% del costo del manufatto determinato dallo studio di fattibilità redatto dal tecnico comunale.

Un ulteriore acconto nella misura del 60% dovrà essere versato dopo l'approvazione del progetto esecutivo, mentre il restante 10% dovrà essere versato da ultimazione dei lavori, procedendo contestualmente alla stipula dell'atto di concessione del manufatto che potrà essere rogato in forma pubblica o per scrittura privata.

In ogni caso la procedura di assegnazione da parte della Giunta Comunale avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, partendo dalla prima fila in basso da destra verso sinistra.

La Giunta Comunale, può in ogni momento operare una riserva di loculi nella prima o seconda fila a partire dal marciapiede a favore di richiedenti portatori di handicap motorio grave, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Il richiedente assegnatario di un manufatto realizzato nell'ambito della procedura di autofinanziamento, anche in caso in cui la copertura finanziaria è stata anticipata dal comune, può usufruire della rateizzazione del pagamento dietro sua richiesta solo in caso di comprovata sua situazione di disagio economico, da valutare in via preliminare con atto di Giunta Comunale e con l'utilizzazione al riguardo di strumenti quali l'ISEE, con l'applicazione di parametri oggettivi di valutazione.

E' fatto espresso divieto di concedere l'uso del loculo ed ossario all'assegnatario prima che questi abbia rogato l'atto di concessione ed adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Il custode del cimitero ha il compito di vigilare affinché venga rispettato quanto sopra prescritto.

Le spese di rogito, di bollo, di trascrizione dell'atto concessione e di ogni altro onere derivante dalla concessione sono a totale carico del concessionario.

E' ammessa l'assegnazione anche mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 51 - Durata della concessione di loculi ed ossari ed urne cinerarie .

Le concessioni dei loculi e degli ossari sono a tempo determinato e di durata novanta novennale, salvo rinnovo.

I concessionari sono tenuti a mantenere in buono stato di conservazione i loculi assegnati in concessione ed assicurare il decoro dei marmi delle scritte, portafiori, portafoto e scritte.

Il Comune non assume alcuna responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe, e ai loculi o ai ricordi funerari.

Eventuali lavori ed oneri per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno ripartiti tra tutti i concessionari del blocco dei loculi interessati dall'intervento in parola.

La mancata partecipazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comporta la diffida al concessionario a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale sono attuate procedure sostitutive con oneri e spese consequenziali a carico del contravventore.

In caso di abbandono, per indigenza o per l'eventuale scomparsa di tutti gli aventi diritto a subentrare nella concessione, il Consiglio Comunale, con atto deliberativo, al fine di evitare il perimento del manufatto, e previa dichiarazione di decadenza dal diritto di concessione può acquisire il manufatto al patrimonio comunale e procedere ad una successiva rassegnazione previo il deposito nell'ossario comune dei resti estumulati.

Articolo 52 - Caratteristiche tecniche - costruttive di loculi – ossari – nicchiette cinerarie

Per la realizzazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie debbono osservarsi le seguenti prescrizioni tecniche – costruttive:

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metroquadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' altresì ammessa la chiusura realizzata con un filare di mattoni pieni ad una testa dalla base del loculo ed il completamento con tavella in laterizio spessore cm 8, con intonacatura esterna.

Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8) e 9) del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.

E' prevista altresì la realizzazione di nicchie cinerarie individuali con le seguenti misure minime m 0,30, m 0,30 e m 0,50.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

La chiusura esterna per i loculi, gli ossari e le urne cinerarie deve essere in marmo di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica

Art. 53 – Obblighi per le tumulazioni

In ogni loculo non può essere tumulata più di una salma , previamente racchiusa in duplice cassa, l'esterna del legno ,l'interna di metallo , secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 90 n. 285.

Art. 54 - Obblighi per il deposito di resti mortali in ossari

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domande di raccoglierte per deporle in cellette o loculi ossari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle apposite cassetine a norma di legge previste dall'art. 36 del DPR. 10 settembre 90 n. 285

Art. 55- Prescrizioni, oneri.

E' vietato applicare alla lapide che chiude il loculo o l'ossario mensole o davanzali sporgenti. Nel prezzo di concessione dei loculi e degli ossari è compresa la fornitura di borchie di portafoto, portalampana e portafiori, ed ogni altro accessorio per assicurare la necessaria uniformità.

Art. 56- Diritto d'uso

I loculi e gli ossari dati in concessione, sia se realizzati in autofinanziamento, sia se realizzati direttamente dal comune, non sono commerciabili a qualsiasi titolo.

Il diritto d'uso dei manufatti è riservato all'assegnatario, ai parenti diretti e collaterali entro il 2° grado, e su richiesta, previa autorizzazione, anche agli altri parenti e collaterali ed agli affini entro il 2° grado, ed ai soggetti di cui all'art. 11, lettera h).

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state in vita conviventi.

E' vietata altresì, la permuta di loculi ed ossari all'interno del cimitero comunale, senza la preventiva autorizzazione del comune ed alla formalizzazione della permuta stessa mediante atto pubblico o scrittura privata.

Art. 56 bis - Retrocessione

Il concessionario di un loculo o di un ossario, può chiedere la retrocessione del manufatto al Comune in qualunque momento.

Alla richiesta di retrocessione deve essere obbligatoriamente allegato il titolo (atto pubblico o scrittura privata) che dimostra la titolarità del diritto di concessione.

La richiesta di retrocessione non obbliga l'amministrazione a procedere alla sua riacquisizione.

Il corrispettivo per la retrocessione è determinato come segue:

$$C = P/\alpha \times \alpha^{-n}$$

Dove

P è il prezzo del manufatto effettivamente pagato

α - durata della concessione

n – numero anni per i quali si è detenuto il manufatto in concessione.

Una volta retrocesso l'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione del loculo ad un nuovo concessionario per un prezzo pari a quello da ultimo determinato, decurtato fino ad un massimo del 50% per i manufatti realizzati prima dell'anno 1990.

Art. 57- Inumazione nei campi comuni, caratteristica della sepoltura

I campi destinati all'inumazione devono essere divisi in riquadri come da allegata planimetria, e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente procedendo senza soluzione di continuità.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi è stato deposto il feretro deve essere colmata in modo tale che la terra scavata alla superficie deve essere messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a due metri e devono inoltre avere nella parte più profonda, la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 da ogni lato.

Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini devono avere una profondità non inferiore a mt.2,00 nella parte più profonda devono avere una larghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare una dall'altra almeno metri 0,50.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa. Le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente se necessario il coperchio di legno.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

La superficie della sepoltura non può essere ricoperta con cemento o materiale lapideo per più di un terzo della superficie.

Gli spazi tra le tombe, eccetto quelli destinati dal comune al libero transito dei visitatori non possono per alcun motivo essere ricoperti di cemento o altro materiale.

Le bordature lapidee utilizzate per circoscrivere tutte le tombe dei campi comuni debbono avere la medesima altezza dal piano del campo e in ogni caso non devono avere altezza superiore a cm.20

Art. 58 - Entrata in vigore

Il presente regolamento una volta esecutivo, in applicazione delle vigenti norme statutarie e delle vigenti disposizioni di legge, è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 59 - Pubblicità

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816 deve essere tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento devono essere dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso l'ufficio di Polizia Comunale.

Art. 60 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento cimiteriale, saranno osservati, in quanto applicabili:

- Il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il Regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazione e d integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), come modificata dalla Legge Regionale 27 luglio 2013, n. 7;
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente attinente alla materia.

Art. 61 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastante.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplata dal presente regolamento.

Art. 62 - Sanzioni.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 e qualora la Legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 e T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 63 – Entrate in vigore di nuove disposizioni normative

L'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge confliggenti con quelle contenute nel presente regolamento, in quanto prevalenti si intendono direttamente recepite, senza ulteriori modifiche, salvo l'obbligo espresso del recepimento.

NORMATIVA REGIONALE

**ALLEGATO A ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001, N. 12.
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Allegato A

Codice delle attività e delle imprese funebri (1)

(1) Titolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

Art. 1 (1)

(Attività funerarie)

1. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati al le prestazioni rese ed al le forniture effettuate.

2. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati :

a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri ;

b) disbrigo del le pratiche amministrative inerenti il decesso;

c) preparazione, vestizione, composizione del le salme, confezionamento del feretro e trasporto ;

d) trasporto del la salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;

e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/ 1990;

f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi ;

g) recupero di cadaveri , su disposizione del l' autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati .

3. E' vietato l' esercizio del servizio funebre al le imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.

4. E' vietato al le imprese funebri :

a) l' esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi ;

b) l' esercizio di attività cimiteriali e di a redo lapideo nei cimiteri ;

c) la gestione e manutenzione del le camere mortuarie delle strutture sanitarie, del le case di riposo, del le residenze socio- assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario , sia pubbliche che private.

5. Il Comune può richiedere al le imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno del la famiglia o disinteresse da parte dei familiari ;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all' obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

6. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.

7. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.

8. L' abilitazione all' esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all' impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell' articolo 7 del la legge. L' impresa autorizzata per l' esercizio del la filiale dispone in via continuativa e funzionale di :

a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 del la legge;

b) due operatori addetti al trasporto , in possesso dei requisiti indicati a l' articolo 7 del la legge e assunti con regolar i contratti di lavoro stipulati i nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto di contratti di lavoro di categoria;

c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia;

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

Art. 1 bis (1)

(Imprese funebri)

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:

a) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo del le pratiche amministrative, al le operazioni di vendita di casse ed articoli funebri i in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi al le prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia i

b) un' auto funebre per lo svolgimento dei funerali , con caratteristiche conformi al le prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente de la Repubblica 285/ 1990;

c) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione , conforme al le prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente del la Repubblica 285/ 1990, e al le disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli , di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;

d) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 del la legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l' organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale del le imprese che esercitano l'attività

funebre, in attuazione della l. r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma 1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre,

previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.

3. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.

4. I Comuni verificano annualmente e la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente norma in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

Articolo 2

Informazioni.

1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al Committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.

2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.

3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso.

Articolo 3

Tipologie di funerali.

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:

a) funerali con prestazioni standardizzate;

b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;

c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio municipale di polizia mortuaria.

3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;

a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;

a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

4 bis. Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

Articolo 4

Pubblicità.

1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

Articolo 5

Ordinativi di servizio e documentazione contabile.

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento o in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.

2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

Articolo 6

Condotta professionale.

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente Codice (1).

2. Ai fini delle responsabilità previste al comma 1 si precisa che:

a) solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi;

b) nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare personale

sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della legge, non dipendente dall'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa (2).

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

Articolo 7

Sede dell'impresa.

1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento delle attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'articolo 3, nonché formulario tariffario di tutti e le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa *E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione*1).

2. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente e acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

Articolo 8

Personale delle imprese funebri.

1. Le regole contenute nel presente Codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.

2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti

In particolare:

- il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.

3. Le continue infrazioni al presente Codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell'impresa.

Art. 9 (1)

(Compiti)

1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

a) l'identità del cadavere;

b) che il feretro sia stato correttamente confezionato o in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;

c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre dati dall'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero per i

trasporti di deceduti per malattie infettive-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie-

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e di cui

All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma

dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire i trasporti del defunto.

5. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:

a) le generalità del defunto;

b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;

c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;

d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

6. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate e al comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire

l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

Articolo 10 (1)

Regolamento.

[1. Entro sei mesi dal suo insediamento, la Consulta di cui all'articolo 3 della Legge regionale di Disciplina delle Attività funerarie, proporrà alla Giunta regionale un regolamento disciplinare sulle infrazioni al presente Codice di comportamento per le imprese funebri].

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.